



ASSOCIAZIONE PARMENSE RACCOGLITORI TARTUFI APS

Via Grazia Deledda n°1
43035 Felino Parma

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 14 del mese di novembre dell'anno 2022 alle ore 21,00 si è riunita presso la sede AVIS in Via Donatori di Sangue n° 4 Corcagnano (PR) l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Parmense Raccoglitori Tartufi convocata per discutere il seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione nuovo statuto per l'adeguamento a quanto stabilito dal

D.Lgs.n.117/17 "Codice del Terzo Settore"

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione Sig. Pieroni Valter, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Sig.a Caggiati Silvia.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, pertanto ritiene l'Assemblea regolarmente costituita, e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha ritenuto necessario procedere all'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni normative.

A questo proposito il Presidente procede alla lettura della proposta di nuovo statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 25 articoli, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'ente del Terzo Settore denominato

"ASSOCIAZIONE PARMENSE RACCOGLITORI TARTUFI APS"

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n. 25 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua interezza.

L'assemblea con voto unanime delibera.

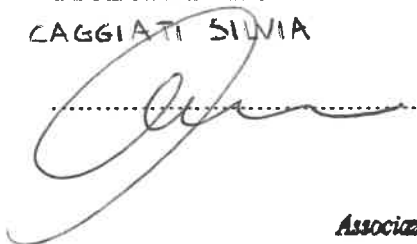
DELIBERA

Di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

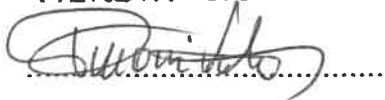
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Regionale APS per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.

Non avendo altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,30 previa redazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
CAGGIATI SILVIA



IL PRESIDENTE
PIERONI VALTER



Associazione Parmense Raccoglitori Tarnafi
c/o Studio C.E.D.A sas
Via G. Deledda N° 1 - 43035 Felino (PR)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PARMENSE RACCOGLITORI TARTUFI APS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE PARMENSE RACCOGLITORI TARTUFI APS"
in sigla **"A.P.R.T. APS"**

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e con durata illimitata.

L'associazione ha sede legale in vi Grazia Deledda n°1 cap. 43035 nel comune di Felino (PR). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione adotta un marchio autonomo che potrà essere utilizzato dagli aderenti; l'uso e la riproduzione del marchio, saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte dell'Associazione stessa.

L'uso improprio o non autorizzato del marchio sarà perseguito dall'Associazione nei termini di legge.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, della seguente finalità: la conservazione e lo sviluppo della cultura del tartufo tipico delle nostre terre, con l'intento di formare un centro di aggregazione per gli appassionati del tartufo, che consenta la tutela e l'incremento delle tartufaie spontanee e coltivate, in una logica di protezione della natura e salvaguardia dell' ambiente.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le attività ricomprese all' art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 alla lettera e), f) ed i), mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- la difesa, il recupero e l'incremento delle tartufaie naturali;
- la realizzazione di nuove tartufaie coltivate;
- lo studio della biologia e dell'ecosistema del tartufo;
- l' assistenza per le analisi (geologica, pedologica, ecologica) e per la ricerca di appropriate tecniche agro/colturali, che garantiscano il rispetto delle tartufaie e dell'ambiente circostante da parte di cercatori e coltivatori;
- la raccolta e lo scambio di informazioni tecniche, volte alla formazione e all'aggiornamento di coloro che ricercano o coltivano il tartufo;
- la collaborazione con ricercatori impegnati nello studio e nella coltivazione del tartufo, con verifica e controllo delle piantine micorrizate;





- lo studio della legislazione in materia di tartufo al fine della sua corretta applicazione, nonché la collaborazione propositiva alla stesura di nuovi testi normativi volti a introdurre modifiche migliorative alle leggi vigenti.

Al fine di conseguire gli scopi sociali e realizzare le suddette attività, l'Associazione potrà:

- tenere corsi riguardanti la biologia, l'ecosistema, la raccolta, la coltivazione, la cucina e la commercializzazione del tartufo;
- istruire e coordinare l'attività di guardie giurate volontarie, che vigilino sul rispetto della normativa in materia di raccolta e coltivazione del tartufo, nonché di tutela dell'ambiente;
- organizzare gare cinofile per la ricerca del tartufo;
- organizzare manifestazioni, incontri, dibattiti, convegni, spettacoli, feste, sagre, mostre, fiere, mercati ed escursioni, al fine di valorizzare zone o paesi vocati alla raccolta e alla coltivazione del tartufo, con particolare attenzione al recupero di aree abbandonate o depresse;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, anche per la gestione diretta di riserve, spazi e strutture;
- assistere nella redazione delle istanze volte al rilascio delle autorizzazioni per la raccolta del tartufo e delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate e controllate;
- assistere nelle procedure per l'accesso ai contributi pubblici e privati previsti a favore della tartuficoltura;

L'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

ART. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati deve essere non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, senza distinzione di sesso, nazionalità o religione che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e chi ha subito condanne penali passate in giudicato per delitti o reati previsti dalla legislazione a tutela dell'ambiente.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
- b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Per soci si intendono coloro che sono stati ammessi dal Consiglio direttivo e che versano la quota di iscrizione annualmente deliberata dall'Assemblea.

Non sono ammessi i soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;



I soci dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 - Recesso ed esclusione dell'associato

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o arrechi volontariamente danni morali o materiali all' Associazione o si renda moroso nel pagamento della quota associativa, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Ove le violazioni di cui ai punti sopra elencati vengano commesse da un membro del Consiglio direttivo, il provvedimento di espulsione sarà adottato dal Collegio dei Probiviri a maggioranza assoluta, sentito il parere dei restanti membri del Consiglio medesimo.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento di espulsione; sul ricorso deciderà con delibera l'Assemblea, nella prima riunione ordinaria.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio direttivo, e ha effetto allo scadere dell'anno in cui la comunicazione viene presentata.

ART. 7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Vice-Presidente;
- Segretario;
- Collegio dei Probiviri (se nominato).



Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 8 - L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea straordinaria è convocata con qualunque mezzo che costituisca prova scritta della ricezione da parte di ciascun socio dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. In questo caso, l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria adempie ai seguenti compiti:

- discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- deliberare sui ricorsi in caso di rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati;
- deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;



- deliberare sui provvedimenti proposti dal Collegio dei Probiviri in relazione ad infrazioni statutarie dei soci o degli organi sociali;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 - Validità delle assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, tranne quando sia chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due per ogni socio.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o, in assenza di entrambi, dal socio più anziano presente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di un numero di soci tale da rappresentare la maggioranza di tutti i soci. Analoga maggioranza è richiesta in caso di votazione riguardante lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.



L'elezione libera degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (art. 2532 Cod. Civ.) e sulla sovranità dell'assemblea dei soci. Possono essere nominati a ricoprire le cariche sociali tutti i soci persone fisiche maggiorenni e i mandatarî maggiorenni dei soci persone giuridiche. Il diritto di voto si esercita attribuendo fino a due preferenze.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere trascritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante.

Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di quindici consiglieri eletti fra tutti i soci persone fisiche maggiorenni e i mandatarî maggiorenni di persone giuridiche socie. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio direttivo che hanno ottenuto maggiori preferenze, fino ad esaurimento del numero dei componenti del Consiglio fissato dall'Assemblea; a sua volta il Consiglio stesso nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri componenti, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri e deve riunirsi almeno una volta all'anno entro il 31 marzo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano e delibera per alzata di mano.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. Non sono ammessi voti per delega.

I Consiglieri che abbiano un interesse personale diretto e/o indiretto all'oggetto di una delibera, in conflitto, anche potenziale, con l'interesse dell'Associazione, hanno l'obbligo di dichiararne l'esistenza ed astenersi dal voto.

I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante e conservati agli atti.



I compiti del Consiglio direttivo sono i seguenti:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- approvare la programmazione delle attività, degli eventi e delle manifestazioni;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- deliberare sull'espulsione dei soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell' Associazione ad enti ed organismi pubblici e privati, sia a livello nazionale che internazionale , che interessano l'attività dell' Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio stesso;
- redigere l'eventuale regolamento interno.

Nell' esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dei responsabili di Commissioni di lavoro da esso nominate. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Il membro del Consiglio direttivo che non presenzi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadrà automaticamente dalla carica e verrà sostituito con le modalità sopra indicate.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o verbale, anche telefonico, da fare pervenire al domicilio dei membri almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, e dovranno contenere l'ordine del giorno, la data, l' orario ed il luogo della seduta.

ART. 12 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all' attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.



Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa dall'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. Il Vice-Presidente fornisce prova dell'impedimento momentaneo del Presidente a mezzo di delega conferita da quest'ultimo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente al suo interno.

ART. 13 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice-Presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 14 - Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Segretario, con funzioni di tesoriere, dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, aggiorna il libro soci, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento delle sue mansioni.

Amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio, gestisce i rapporti con gli Istituti di credito e si occupa degli incassi e dei pagamenti.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio, avendo il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.

ART. 15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dell'Associazione tra i soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Per la nomina dei membri del Collegio dei Probiviri si procede a una autonoma votazione, separata da quella del Consiglio direttivo, anche se nel corso della stessa assemblea.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli organi stessi, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.

Delibera inoltre 1 provvedimenti di espulsione dei membri del Consiglio direttivo.

Il Collegio svolge inoltre funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.



ART. 16 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 20 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo

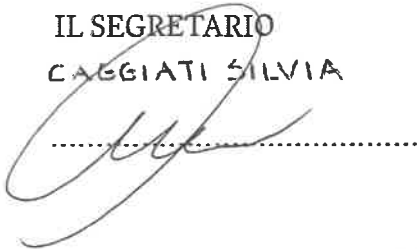


ART. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO

CAGGIATI SILVIA



IL PRESIDENTE

PIERONI VALTER



Associazione Parmense Raccoglitori Tartufl
c/o Studio C.E.D.A sas
Via G. Deledda N° 1 - 43035 Felino (PR)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 5280
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 14/11/2022 REGISTRATO IL 28/11/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3005280

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 02315390340 ASSOCIAZIONE PARMENSE RACCOGLITO
 ID. TELEMATICO: TGV22L005280000HH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
 1 - 02315390340

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

<AOO>AGEDP-

PR</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>125473</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>28/11/2022</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato è stato registrato dall'amministrazione AGE, aoo
 DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA,
 sul registro REGISTRO UFFICIALE, con
 numero 125473 e data 28/11/2022